

# TIROCINI EXTRACURRICULARI DGR 2000/2024

## FAQ

(aggiornamento: febbraio 2026)

### ▪ IMPOSTA DI BOLLO

#### **È richiesta l'apposizione della marca da bollo sulle Convenzioni per tirocini extracurriculari? E sul PFI?**

La Convenzione di tirocinio extracurriculare è soggetta a bollo (1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe, ai sensi del DPR. 642/1972 e ss.mm.ii.). L'obbligo non si estende ai Progetti Formativi Individuali (PFI) collegati alla medesima Convenzione.

### ▪ AMBITO DI APPLICAZIONE (art 1.1, comma 3, DGR 2000/2024)

#### **È possibile attivare tirocini per professionisti e/o soggetti qualificati all'esercizio di professioni regolamentate?**

Premesso che il tirocinio deve essere **sempre finalizzato al conseguimento di competenze non ancora possedute**, nei casi di possesso di lauree, qualifiche, specializzazioni o altri titoli abilitanti, si presume che il soggetto abbia completato il percorso formativo e sia già in possesso delle conoscenze e competenze necessarie all'esercizio della professione, per cui, **di norma, i tirocini aventi ad oggetto mansioni inerenti alla professione stessa non possono essere attivati.**

Resta tuttavia in capo al soggetto promotore, in sede di valutazione delle competenze in ingresso del tirocinante, la facoltà di attivare comunque il tirocinio nei casi in cui sussistano particolari ragioni che dovranno essere adeguatamente descritte e motivate nel PFI.

**Non sono comunque attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione. Per professionisti abilitati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche si intendono, come indicato dal D.P.R. n. 137 del 2012 (Regolamento recante la riforma degli Ordini Professionali), i Professionisti iscritti in albi tenuti da Ordini o Collegi.**

### ▪ ORARIO DI TIROCINIO PER SOGGETTI OCCUPATI (art 2.1, comma 1, lett. d), DGR 2000/2024)

#### **Qual è il monte ore settimanale massimo per lo svolgimento del tirocinio da parte di soggetti già occupati?**

Nel caso di soggetti già occupati, l'impegno orario cumulativo, derivante dal rapporto di lavoro e da quello di tirocinio, non può eccedere l'orario previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante per i lavoratori con contratto "full time" e **non può comunque superare le 40 ore settimanali.**

Laddove il soggetto promotore non sia in grado di quantificare l'impegno orario settimanale derivante da lavoro autonomo, come pure da contratti di lavoro intermittente, deve necessariamente basarsi su una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal tirocinante in sede di predisposizione del PFI.

Resta inteso che gli obiettivi e le attività da svolgersi nell'ambito del tirocinio non possono essere attinenti a quelle svolte da attività autonome o legate a contratti intermittenti.

- **OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE NEI RIGUARDI DEI TIROCINI PER MINORENNI (art. 2.2.1, comma 3, lett. g), DGR 2000/2024)**

#### **Quali sono gli obblighi del soggetto promotore rispetto alla valutazione dei rischi per minori?**

La valutazione dei rischi per minori è obbligatoria in tutte le attività dove sono presenti lavoratori con meno di 18 anni, presenti in azienda con contratti di lavoro o in virtù di progetti scolastici, Formazione Scuola - Lavoro (FSL) e, per estensione, tirocini extra curricolari.

È fatto obbligo al soggetto promotore, in questi casi, di appurare che il soggetto ospitante abbia predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) specifico per minori.

- **PRESUPPOSTI DI ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO (art. 2.3.1, comma 6, DGR 2000/2024)**

#### **Quali sono i criteri di calcolo con cui verificare l'assunzione di almeno 1/3 dei tirocinanti?**

La condizione opera solo in presenza di una base di calcolo di almeno 3 tirocini extracurricolari attivati e conclusi negli ultimi 24 mesi.

Premesso ciò, laddove l'applicazione del rapporto non determini un numero intero, occorre procedere con l'approssimazione per difetto (se, ad es., vi sono 5 tirocini attivati e conclusi negli ultimi 24 mesi, per poter attivare un nuovo tirocinio occorre avere assunto almeno 1 tirocinante; se, invece, ve ne sono 7, occorre aver assunto almeno 2 tirocinanti).

- **CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO (art. 2.3.2, comma 5, DGR 2000/2024)**

#### **È possibile attivare un tirocinio extracurricolare con lo stesso soggetto ospitante con il quale il tirocinante abbia già svolto un Tirocinio di Inclusione Sociale (TIS) ai sensi della DGR 593/2018)?**

In linea generale non esistono impedimenti espressi rispetto alla possibilità di svolgere un tirocinio extracurricolare con lo stesso soggetto ospitante con il quale in precedenza si sia svolto un TIS.

Ciò premesso, tuttavia (e fermo restando che il tirocinio è sempre finalizzato al conseguimento di nuovi apprendimenti), in questi casi il soggetto promotore deve analizzare e valutare con particolare attenzione le competenze in ingresso del tirocinante e la sua compatibilità con lo svolgimento di un tirocinio extracurricolare ordinario, che differisce dal TIS per normativa, finalità, target, iter procedurale e modalità di attivazione.

Ove si ravvisino le condizioni per l'attivazione del tirocinio ai sensi della DGR 2000/2024, questo deve essere distinto dal precedente TIS e caratterizzato da obiettivi e attività in linea con la normativa specifica.

- **SOGGETTO OSPITANTE MULTI-LOCALIZZATO (art. 2.3.4 DGR 2000/2024)**

**Un soggetto ospitante che ha sedi in più Regioni come deve procedere per la scelta della normativa e la verifica dei presupposti di attivazione di un nuovo tirocinio?**

Nell'ipotesi di soggetto ospitante multi-localizzato la scelta della normativa applicabile, oltre ad essere indicata nella Convenzione, deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica tirocinidgr1474@regione.marche.it utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito regionale.

Inoltre, la verifica sui presupposti stabilita dal comma 6 dall'art. 2.3.1 della DGR 2000/2024, ai fini dell'attivazione di un nuovo tirocinio, viene effettuata da parte del soggetto promotore, sull'azienda, a livello regionale e non sulla sede operativa specifica.

- **LIMITI NUMERICI (art. 2.3.5 DGR 2000/2024)**

**Se il soggetto ospitante ha più sedi operative, come debbono essere calcolati i limiti numerici?**

Il numero dei tirocini attivabili contemporaneamente è proporzionato alle dimensioni dell'unità operativa (art. 2.3.5, comma 1).

Ai fini della verifica dei presupposti di attivazione (art. 2.3.1, comma 6), invece, la base di calcolo (numero dei tirocini avviati e conclusi nei 24 mesi precedenti) e il numero delle assunzioni da conteggiare devono essere determinati considerando tutte le sedi aziendali presenti sul territorio regionale.

- **TIROCINI PER MINORI E DELEGA (art 3.2, comma 1, DGR 2000/2024)**

**Per la firma dei documenti relativi ad un tirocinio attivato nei confronti di un minore è possibile accettare la delega di un genitore?**

Anche se la norma prevede che per i soggetti minorenni il Progetto Formativo Individuale debba essere firmato da entrambi i genitori, la delega di firma all'altro genitore è da ritenersi accettabile.